

COMUNE DI SEGRATE

(Prov. di Milano)

REGOLAMENTO per l'applicazione della

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

**Approvato con deliberazioni consiliari nn.: 73/95, 76/95, 99/95, 75/97, 42/98,
53/98, 192/2001 e 17/2003.**

INDICE

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA E DISCIPLINA DEL SERVIZIO**
- ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**
- ART. 3 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO**
- ART. 4 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**
- ART. 5 SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**
- ART. 6 DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE - CESSAZIONE**

TITOLO II CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- ART. 7 COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO E TARIFFE.**
- ART. 8 DETERMINAZIONE E COMPUTO DELLA SUPERFICIE TASSABILE**
- ART. 9 RIDUZIONI TARIFFARIE**
- ART. 10 AGEVOLAZIONI SPECIALI**
- ART. 10 Bis AGEVOLAZIONI INDIVIDUALI**
- ART. 11 IRREGOLARITÀ O INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO**

TITOLO III DENUNCE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA

- ART. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE**
- ART. 13 DENUNCIA INIZIALE**
- ART. 14 DENUNCIA DI VARIAZIONE**
- ART. 15 CONTENUTO DELLA DENUNCIA INIZIALE O DI VARIAZIONE**
- ART. 16 DENUNCIA DI CESSAZIONE**
- ART. 17 CONTENUTO DELLA DENUNCIA DI CESSAZIONE**

TITOLO IV ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI.

- ART. 18 CONTROLLI**
- ART. 19 ACCERTAMENTI**
- ART. 20 RISCOSSIONE**
- ART. 21 SGRAVI E RIMBORSI**
- ART. 22 SANZIONI**
- ART. 22 BIS INESIGIBILITÀ' DI SOMME DI MODESTO VALORE**

TITOLO V TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- ART. 23 SOGGETTO PASSIVO**
- ART. 24 COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO E TARIFFE**
- ART. 25 MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLA TASSA.**

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

ART. 26 BIS INDICI DI QUALITA' E QUANTITA'

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ED ABROGAZIONI

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 28 NORME TRANSITORIE

TABELLA A RIFIUTI ASSIMILATI AL RIFIUTI SOLIDI URBANI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA E DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita, ai sensi dell'art. 58 del Decreto legislativo 15 novembre 1993 nr.507, una tassa annuale da applicare in base a tariffa, disciplinata dalle disposizioni di cui al citato decreto e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

E' altresì istituita, ai sensi dell'art.77 dello stesso decreto, la tassa giornaliera di smaltimento, come regolata al successivo titolo V.

Il servizio viene effettuato in regime di privativa sull'intero territorio comunale per l'intero arco dell'anno.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati: secondo l'origine, in rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali; secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

Rientrano tra i rifiuti pericolosi quelli che con normativa precedente erano definiti tossico nocivi.

Sono classificati rifiuti solidi urbani interni:

- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione o dagli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure da ospedali, case di cura e simili, limitatamente ai residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e agli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari;
- i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o insediamenti civili in genere.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 22/97, sono considerati rifiuti assimilati, i rifiuti speciali indicati nell'allegata tabella A che fa parte integrante del regolamento comunale.

Sono classificati speciali quelli individuati all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 22/97 che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti solidi urbani per qualità e, ove specificato, per quantità e quantità.

Sono considerati pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco "allegato D" al D.Lgs.n.22/97.

ART. 3 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

Le tariffe annuali della tassa sono determinate dal Comune in misura tale da consentire il conseguimento di un gettito annuo complessivo non superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato a norma dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93, né inferiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 4 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree adibite a verde ornamentale.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Tali circostanze dovranno essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili o ad idonea documentazione allegata.

La tassa è dovuta purché i locali e le aree risultino predisposti all'uso. I locali ad uso abitativo si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o forniti di utenze: gas, acqua, elettricità, ecc. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se forniti di utenze o se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature, e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

Nei casi in cui, mancando le dovute autorizzazioni, i locali vengano comunque abusivamente utilizzati, sono soggetti a tassazione.

Non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso cui sono stabilmente adibiti non possono produrre rifiuti; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifero, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione) impianti a ciclo continuo, silos e simili dove non si abbia di regola presenza di persone;
- b) gli spazi strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al servizio di fabbricati (impianti idrici, termici, di condizionamento dell'aria, di sollevamento, elettrici, telefonici, fognari, di raccolta e sgombero immondizie);
- c) la parte di impianti sportivi riservata alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti si trovino in aree scoperte che in locali, comprese le sole piste di bocce o bowling;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) i sottotetti e i piani interrati sono esclusi solo se locali adibiti esclusivamente all'ispezione o finalizzati alla coibentazione dei locali abitabili (es. vespai areati).

Non si considera tassabile quella parte di superficie sulla quale, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti.

La detassazione di tali aree viene accordata su istanza di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali. **Il soggetto gestore dell'entrata** può richiedere alla Sezione Ecologia del comune un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti. La detassazione è applicata dal bimestre solare successivo la data della domanda.

Laddove non sia possibile definire oggettivamente, ai sensi del comma precedente, la parte di superficie dove si formano esclusivamente i rifiuti speciali di cui al precedente paragrafo la superficie da considerare è tutta quella utilizzata per l'esercizio dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi che sono comunque tassati per l'intera superficie) ridotta del 30%.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, in regime di privativa comunale.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è dovuta al **soggetto gestore dell'entrata** da coloro che occupano o detengono, nel territorio comunale, locali o aree scoperte di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

In caso di alloggi dati in locazione per periodo inferiore a 2 anni, la tassa é corrisposta dal proprietario in nome e per conto degli inquilini; il proprietario è in ogni caso obbligato a denunciare al **soggetto gestore dell'entrata** anche le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali.

Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il soggetto gestore dell'entrata può richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento previsto nel precedente comma, la presentazione dell'elenco dei proprietari e degli occupanti o detentori dei locali ed aree, dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato, nonché la fornitura di planimetrie dei locali e delle aree scoperte.

Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale o la denominazione dei medesimi.

Coloro che hanno la rappresentanza legale o la direzione di detti enti sono solidalmente responsabili nel pagamento, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

ART. 6 DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE - CESSAZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dal soggetto individuato nel comma tre del precedente articolo cinque del regolamento con le modalità ivi indicate.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Poiché operi lo sgravio o il rimborso in caso di denuncia tardiva la denuncia stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella o in mancanza dall'invio della comunicazione di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 del Dlgs n. 46/1999.

TITOLO II

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 7 COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO E TARIFFE.

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo medio per unità di superficie imponibile, previsto per l'anno successivo, per un coefficiente di produttività quantitativa (IPS) e uno di produttività qualitativa (IQS).

Il costo medio viene determinato secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n 95/E del 22 giugno 1994.

Le tariffe della tassa rifiuti sono approvate annualmente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Dlgs n. 267/2000 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000.

ART. 8 DETERMINAZIONE E COMPUTO DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La tassa è commisurata alla superficie:

- a) dei locali e delle aree comunque coperte, comprese tettoie e simili, al netto dei muri perimetrali;
- b) delle aree scoperte operative.

Sono escluse in ogni caso le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e quelle adibite a verde ornamentale.

Le riduzioni (salvo quelle indicate all'art.9), gli aumenti delle superfici e le variazioni di destinazione d'uso sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dal bimestre solare successivo.

Qualora esistano locali e aree adibiti ad usi diversi verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stabilita la tariffa maggiore.

Qualora, nel complesso dell'azienda, esistano locali adibiti in modo evidente, permanentemente a diversi usi, la tassa verrà applicata a ciascun locale sulla base dell'uso cui il singolo locale è destinato.

Non sono assoggettate a tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile sempreché non siano occupati e detenuti in via esclusiva.

Coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva sono direttamente obbligati a dichiararne la relativa superficie nella denuncia di cui all'art.13.

ART. 9 RIDUZIONI TARIFFARIE

Nel caso di abitazioni con unico occupante la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 33%.

Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risultanti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari ad un terzo.

Nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (con tale destinazione specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e quella principale) da persone residenti o che dimorino, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale (situazioni risultanti da idonea documentazione, es.: iscritti all'AIRE), e che dichiarino espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del **soggetto gestore dell'entrata**, la tariffa unitaria é ridotta di un importo pari ad un terzo.

Nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, la tariffa è ridotta di un importo pari al trenta per cento.

Le riduzioni tariffarie sono cumulabili entro il limite massimo complessivo del 50%.

Le riduzioni delle tariffe o delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria. Sono altresì applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 10 AGEVOLAZIONI SPECIALI

Le tariffe relative a tutte le scuole pubbliche e private, agli asili nido pubblici e relative pertinenze e accessori sono ridotte in misura dell'80 per cento.

Le tariffe relative a strutture e/o locali di società o associazioni sportive, statutariamente senza scopo di lucro, sono ridotte del 30%, previa dimostrazione documentata dei requisiti richiesti.

Le riduzioni di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 10 Bis AGEVOLAZIONI INDIVIDUALI

La tassa è ridotta individualmente:

I) per le attività produttive, commerciali e di servizi e limitatamente alle aree in cui vengono eseguite le lavorazioni, nel caso in cui l'utente:

a) abbia posto in essere interventi tecnico organizzativi con effetti accertati dall'ufficio ecologia del comune di una minore produzione di rifiuti, del 30%;

b) destini in modo effettivo ed oggettivo gli scarti di lavorazione al riutilizzo anziché allo smaltimento, del 30% constatata la minore produzione di rifiuti da parte dell'ufficio Ecologia del comune.

II) per le civili abitazioni, nel caso in cui l'utente destini, in modo effettivo ed oggettivo, gli scarti organici domestici al riutilizzo anziché allo smaltimento, verificato dall'Ufficio Ecologia del Comune il reale minor conferimento di rifiuti, del 10%.

ART. 11 IRREGOLARITÀ O INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed avviato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura del 40 per cento della tariffa.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. L'accertamento del mancato svolgimento del servizio o della grave violazione viene effettuato dall'ufficio ecologia preposto al controllo del servizio.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio della tassa corrispondente al periodo di interruzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 1 del presente articolo.

TITOLO III

DENUNCE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

Le denunce iniziali, di variazione e di cessazione devono essere redatte su appositi modelli predisposti dal **soggetto gestore dell'entrata e messi a disposizione presso la sua sede.**

Devono essere presentate agli uffici del **soggetto gestore** che ne rilasciano ricevuta. In caso di spedizione, si considerano presentate nel giorno indicato con il timbro postale.

Il soggetto gestore dell'entrata ha la facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.

ART. 13 DENUNCIA INIZIALE

I soggetti di cui all'art. 5 sono obbligati a presentare **al soggetto gestore dell'entrata**, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, apposita denuncia unica relativa ai locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

ART. 14 DENUNCIA DI VARIAZIONE

Ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione d'uso che comporti un diverso ammontare della tassa corrisposta o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, deve essere denunciata nelle medesime forme e nei termini di cui all'articolo precedente.

ART. 15 CONTENUTO DELLA DENUNCIA INIZIALE O DI VARIAZIONE

La denuncia iniziale o di variazione deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale e degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;
- per gli Enti, Istituti, Associazioni, Società o altre organizzazioni, la denominazione e lo scopo sociale o istituzionale, la sede principale, legale o effettiva, le generalità e l'indicazione del codice fiscale dei rappresentanti legali, la relativa residenza;
- la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e aree;
- l'ubicazione dell'immobile, con l'indicazione del piano e della scala;
- la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e la loro ripartizione interna;
- il nome e l'indirizzo del proprietario dell'immobile, qualora diverso dal dichiarante;
- il nome del precedente occupante dei locali;
- la data in cui la denuncia viene presentata.

La denuncia deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Alla denuncia iniziale e di variazione deve essere allegata copia in scala della planimetria relativa ai locali ed aree occupati o detenuti nonché, per gli operatori economici, copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

ART. 16 DENUNCIA DI CESSAZIONE

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili deve essere comunicata dal contribuente al competente **oggetto gestore dell'entrata** mediante apposita denuncia.

ART. 17 CONTENUTO DELLA DENUNCIA DI CESSAZIONE

La denuncia di cessazione deve contenere:

- la data di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, l'indicazione del piano e della scala;
- tutte le altre indicazioni necessarie per individuare la pratica da cessare;
- indirizzo nuovo recapito;
- la data in cui viene presentata;
- la sottoscrizione.

Potrà essere richiesta la documentazione dell'avvenuta cessazione.

TITOLO IV

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI.

ART. 18 CONTROLLI

Le denunce iniziali, di variazione e di cessazione possono essere soggette ad accertamento d'ufficio.

Possono essere altresì sottoposte ad accertamento d'ufficio situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa che non sono state oggetto di denuncia da parte del soggetto obbligato.

Agli effetti dell'applicazione del tributo **il soggetto gestore dell'entrata** potrà:

- rivolgere al contribuente motivato invito a trasmettere o esibire atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- rivolgere invito a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire sottoscritti;
- utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti a uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti.

In caso di mancato adempimento del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del **soggetto gestore dell'entrata**, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare mediante notifica o raccomandata almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

Nei casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, **il soggetto gestore dell'entrata**, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

ART. 19 ACCERTAMENTI

In caso di denuncia incompleta o infedele, **il soggetto gestore dell'entrata** provvede ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art. 6 comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

In caso di omessa denuncia, **il soggetto gestore dell'entrata** provvede ad emettere avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile della gestione del tributo, individuato con apposito provvedimento dirigenziale, e devono contenere le seguenti indicazioni:

- elementi identificativi del contribuente, dei locali, delle aree e loro destinazione d'uso,
- periodi accertati,
- imponibili o maggiori imponibili accertati,
- tariffa applicata e relativa deliberazione,
- motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta,
- maggior somma dovuta distintamente a titolo di tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità,
- autorità presso la quale può essere prodotto ricorso e relativo termine di decadenza.

Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

All'attività di accertamento della tassa rifiuti si applica in quanto compatibile l'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo n. 218/1997 e previsto dal regolamento comunale sull'entrate.

ART. 20 RISCOSSIONE

A partire dall'anno d'imposta 2003, in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, alla riscossione della tassa smaltimento rifiuti provvede apposito soggetto terzo individuato secondo la vigente normativa in materia, definito soggetto gestore dell'entrata. Il versamento del tributo dovrà avvenire sul conto corrente postale intestato al soggetto gestore dell'entrata o direttamente presso i suoi sportelli dislocati sul territorio comunale.

Il soggetto gestore dell'entrata svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica, individua secondo la propria organizzazione il funzionario responsabile del tributo ai sensi della vigente normativa.

I ruoli sono sostituiti da una comunicazione resa nelle forme dell'avviso di pagamento con allegato il dettaglio degli importi dovuti e il bollettino precompilato. Il contribuente non è comunque tenuto al pagamento delle rate prima di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso.

Il versamento della tassa dovrà avvenire :

- a) se ordinaria in quattro rate aventi scadenza rispettivamente alla fine dei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre, oppure in un'unica soluzione entro il mese di maggio. La scadenza della prima rata è posticipata e sono ugualmente posticipate anche le altre, quando l'avviso di pagamento sia notificato in ritardo rispetto ai sessanta giorni sopra fissati. In questi casi la prima rata scade il sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione, mentre le altre sono ugualmente differite in modo da mantenere la cadenza bimestrale.
- b) entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, in caso di emissione da parte del soggetto gestore dell'entrata di avviso di accertamento per: omessa denuncia, infedele denuncia e atto di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16 Dlgs n. 471/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Le somme intimate in atti previsti dalla lettera b) del presente articolo, salvo quanto stabilito dall'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziaria ovvero da altre discipline speciali, possono essere dilazionate in un massimo di 10 rate mensili con provvedimento del funzionario responsabile del tributo. Il provvedimento è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in una unica soluzione.

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, delle possibilità di pagamento del debitore, nonché della richiesta dallo stesso formulata in ordine al numero delle rate, fermo restando quanto stabilito al primo comma del presente articolo.

Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura del saggio legale.

Il mancato pagamento, entro i termini di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro quindici giorni e in unica soluzione, del debito residuo.

In caso di omesso/parziale pagamento del tributo alle scadenze sopra indicate, si applicano dalle medesime gli interessi moratori, pari al saggio legale stabilito dalla vigente normativa, fatto salvo il diritto del contribuente di dimostrare che l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, determinato ai sensi dei commi precedenti, decorra da un termine diverso.

I termini per l'iscrizione a ruolo fissati dall'articolo 72 del Dlgs 507/93 si intendono riferiti alla comunicazione degli avvisi di pagamento.

Valgono le altre modalità fissate dall'articolo 72 del Dlgs n. 507/1993.

I ruoli inviati al concessionario competente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere riscossi dal concessionario della riscossione.

La riscossione coattiva è effettuata attraverso i seguenti strumenti giuridici:

- 1) L'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 639/910;**
- 2) Affidamento del ruolo al concessionario della riscossione ai sensi del Decreto Legislativo 112/99, sulla base della concessione accessoria di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.**

Non si procede alla riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta sia inferiore a Euro 10,33. In ogni caso non si procede alla riscossione del credito di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la sua riscossione.

ART. 21 SGRAVI E RIMBORSI

Lo sgravio o il rimborso del tributo non dovuto sono disposti entro 90 giorni nei casi di errore o di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato **dal soggetto gestore dell'entrata** con l'adesione formale del contribuente, prima che intervenga la sentenza della Commissione.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto in seguito a cessazione dell'occupazione secondo quanto disposto all'art. 6, è disposto **dal soggetto gestore dell'entrata** entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva.

Perché operi lo sgravio o il rimborso in caso di denuncia tardiva, la denuncia stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i sei mesi **dall'invio dell'avviso di pagamento** in cui è iscritto il tributo, o in mancanza dall'invio della comunicazione di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 del Dlgs n. 46/1999.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto **dal soggetto gestore dell'entrata** entro novanta giorni dalla domanda del contribuente, da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

I rimborsi sono disposti con provvedimento sottoscritto dal Funzionario della gestione del tributo.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse semestrale nella misura fissata dalla legge a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Per ottenere lo sgravio sulla cartella esattoriale **o sull'avviso di pagamento** il contribuente dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento della quota/parte del tributo dovuta al **soggetto gestore dell'entrata**.

ART. 22 SANZIONI

Le sanzioni relative alla tassa disciplinata dal presente regolamento sono irrogate dal competente funzionario responsabile, nominato ed individuato ai sensi della relativa normativa, nei limiti, con le modalità e nel rispetto della vigente normativa in materia sanzionatoria.

ART. 22 BIS INESIGIBILITA' DI SOMME DI MODESTO VALORE

Ai sensi dell'Art. 17 comma 88, L.127/97 non si procede al recupero delle somme inferiori a L. 20.000 (ventimila) (€10,33) dovute al **soggetto gestore dell'entrata** in adempimento di obblighi tributari, comprensive di eventuali, sanzioni e interessi, derivanti da violazioni di leggi tributarie.

Se gli importi superano L.20.000 (ventimila) (€ 10,33) sono dovuti per l'intero ammontare.

La disposizione del comma precedente trova applicazione esclusivamente per le fattispecie escluse dall'ambito di operatività del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 146/1998.

Parimenti non si fa luogo al rimborso per gli importi derivanti da obblighi tributari, comprensivi di eventuali oneri accessori, se gli stessi sono inferiori a L.20.000 (ventimila) (€ 10,33).

Se gli importi superano L.20.000 (ventimila) (€ 10,33) sono rimborsabili per l'intero ammontare.

TITOLO V

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 23 SOGGETTO PASSIVO

La tassa giornaliera è dovuta dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Si considera temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nello stesso anno solare, anche se ricorrente.

ART. 24 COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO E TARIFFE

La tassa si applica in base a tariffa giornaliera.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al cinquanta per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

ART. 25 MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLA TASSA.

Ai fini della liquidazione e della riscossione della tassa gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni ad occupare i locali e le aree soggette a tassazione giornaliera sono tenuti a trasmettere al **soggetto gestore dell'entrata** copia di ogni richiesta e relativa autorizzazione entro il giorno successivo a quello del rilascio.

La tassa, liquidata dal **soggetto gestore dell'entrata**, deve essere versata, contestualmente alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al **soggetto gestore dell'entrata o direttamente presso i suoi sportelli**.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

CATEGORIA 1

- Abitazioni;
- boxes costituenti pertinenze delle stesse;
- aree coperte costituenti pertinenza o accessorio di abitazioni;
- parti comuni del condominio se detenute in via esclusiva.

CATEGORIA 2

- Studi televisivi, laboratori televisivi.

CATEGORIA 3

- scuole pubbliche e private;
- asili nido, opere pie, parrocchie, oratori;
- locali adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sindacali, caserme;
- musei, biblioteche.

CATEGORIA 4

Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali, Studi professionali, Uffici di rappresentanza, di intermediazione commerciale, Agenzie d'affari, mobiliari e immobiliari, pubblicitarie, automobilistiche, onoranze funebri, Istituti di vigilanza privata, Ricevitorie totocalcio, totip ecc., qualora situate in locali propri e distinguibili dall'attività principale, Ambulatori, Istituti di credito e assicurativi, Imprese finanziarie e di gestione esattoriale, Uffici pubblici;

CATEGORIA 5

- Negozi alimentari,
- Bar, ristoranti, mense e relativi depositi;

CATEGORIA 6

- Negozi non alimentari con relativi depositi,
- edicole,
- fotografi,
- tabaccherie tintorie, etc.
con relativi magazzini e depositi;

CATEGORIA 7

- Attività industriali, artigianali, magazzini e depositi;
- Autorimesse, carrozzerie;
- Chioschi ed aree distribuzione carburante; lavaggi auto.

CATEGORIA 8

- Circoli ricreativi,
- Sale da convegno,
- Impianti sportivi;

CATEGORIA 9

Alberghi, pensioni, case di cura, ospedali;

CATEGORIA 10

- Complessi commerciali con superfici espositive;
- Aree ricreativo-turistiche (campeggi, stabilimenti balneari e analoghi complessi attrezzati, luna park);
- Parcheggi pubblici e privati scoperti, aree scoperte ad uso privato non costituenti pertinenza o accessorio di locali tassati.

ART.26 BIS INDICI DI QUALITA' E QUANTITA'

CATEGORIE	IPS	IQS
001	0.89	0.90
002	0.70	1.20
003	0.40	1.00
004	1.59	1.60
005	3.97	1.00
006	1.59	1.60
007	0.79	1.40
008	0.79	1.40
009	1.59	1.40
010	0.79	1.20

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ED ABROGAZIONI

Le disposizioni del presente regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale, entrano in vigore, previa pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo O.RE.CO.

I criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 7 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1998 a norma dell'art. 79 del D.Lgs. n.507/93.

Il presente regolamento sarà oggetto di revisione in occasione della soppressione della tassa rifiuti solidi urbani con contemporanea istituzione della relativa tariffa, ai sensi del D.Lgs n.22 del 5 febbraio 1997.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.28 – Norme transitorie.

In attesa del perfezionamento delle procedure per l'individuazione del soggetto di cui all'articolo 20 del presente regolamento le attività di riscossione/accertamento/liquidazione della tassa rifiuti solidi urbani e della tassa giornaliera sono effettuate con le modalità del presente regolamento, direttamente dal comune. Il versamento dei tributi dovrà avvenire sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria dell'Ente oppure direttamente presso la Tesoreria medesima.

Le rate della tassa smaltimento rifiuti urbani per l'anno 2003 scadono alla fine di giugno, settembre e novembre.

TABELLA A
RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Ove non diversamente specificato l'assimilazione prescinde dalla quantità.

I rifiuti indicati con ® sono assimilati solo per le quantità indicate e solo se conferiti in Via Rugacesio.

- * Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- * Rifiuti di carta, cartone e similari;
- * Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- * Imballaggi primari;
- ® Contenitori vuoti puliti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili) fino ad un massimo di 10 colli/mese;
- ® Cassette fino ad un massimo di 30/settimana;
- * Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- * Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- * Frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- * Paglia e prodotti di paglia;
- * Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- * Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- * Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- * Feltri e tessuti non tessuti;
- * Pelli e simil-pelle;
- ® Gomma e caucciù (polvere e ritagli); manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni fino ad un massimo di 10/mese;
- * Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- * Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- ® Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere fino ad un massimo di 10 m³/mese;
- ® Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) fino ad un massimo di 10 m³/mese;
- * Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- * Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- ® Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili fino ad un massimo di 5 m³/mese;
- * Nastri abrasivi;
- * Cavi e materiale elettrico in genere;
- * Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- * Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- * Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.